

Codice A1817A

D.D. 22 luglio 2016, n. 1884

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 38/16 relativa alla richiesta di concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento a guado a quota 476 m slm sul rio Fosso del Groppo, nell'ambito del progetto di coltivazione di una nuova cava in localita' Rencio Inferiore nei comuni di Crodo e Crevoladossola (VB). Richiedente: Ditta Serizzo Srl.

Con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 48 del 14/07/2015, il Comune di Crodo ha approvato il progetto relativo alla "apertura di una nuova cava di serizzo antigorio in località Rencio Inferiore, nei Comuni di Crodo e Crevoladossola (VB)" presentato dalla Ditta Sarizzo di Crodo S.r.l., ed è stata rilasciata alla stessa Ditta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava in oggetto ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i..

Nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Crodo relativamente al procedimento di autorizzazione suddetto, il Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania (ex Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico) ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza sotto il profilo idraulico, alla realizzazione di n. 3 attraversamenti a guado sul rio Fosso del Groppo, nell'ambito del piano di coltivazione della cava in oggetto, specificando che per ognuno dei guadi dovrà essere acquisita la concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R preventivamente alla realizzazione degli stessi.

Con nota inoltrata dal Dott. Geol. Claudio Gagliardi in data 24/05/2016 ns. prot. n. 23252/A1817A, la Ditta Serizzo S.r.l., con sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 95 a Domodossola (VB), subentrata nella titolarità dell'autorizzazione alla Ditta Sarizzo di Crodo S.r.l., ha presentato istanza di concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R, relativamente a un attraversamento a guado a quota 476 m s.l.m. sul rio Fosso del Groppo, così come stabilito in sede di Conferenza di Servizi.

All'istanza sono allegati i disegni progettuali redatti dal Dott. Geol. Claudio Gagliardi, conformi agli elaborati valutati e approvati dalla Conferenza di Servizi, in base ai quali si ritengono ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, gli interventi previsti in progetto.

Il proponente ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria previste all'art. 7 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R con bonifico su c.c.p. in data 22/06/2016.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati, relativamente alle opere in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Ditta Serizzo S.r.l., con sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 95 a Domodossola (VB), alla realizzazione di un attraversamento a guado a quota 476 m s.l.m. sul rio Fosso del Groppo nell'ambito del progetto di coltivazione di una nuova cava in località Rencio Inferiore nei Comuni di Crodo e Crevoladossola (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza del 24/05/2016 ns. prot. n. 23252/A1817A e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole